

COMUNE DI AMBLAR-DON
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 03
del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTIDUE del mese di MARZO, alle ore 20:34, nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza contro il rischio da COVID-19 (distanziamento e utilizzo mascherine), si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

Marches Giuliano - Sindaco

Asson Roberto

Caset Michela

Endrici Michele

Pellegrini Sara

Piffer Lorenzo

Pezzini Daniele

Pezzini Michela

Pezzini Nicola

Visintin Agostino

Zanotelli Maria

Assenti non giustificati i signori:

///

Assenti giustificati:

Straudi Tiziano

Assiste il Segretario comunale dott. Iorio Antonio Carlo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giuliano Marches, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 04 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.P. 30.12.2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la propria deliberazione n. 02 di data odierna con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.

Preso atto che con l’IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2021 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P. n. 14/2014.

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione

d'imposta pari ad € 270,97 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari ad € 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 09.05.2019.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2020, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Fissato quindi l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad € 303.405,00.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare:

ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
 - a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta **entro il primo grado** che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato **ovvero con la voltura delle utenze a nome del comodatario**. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
 - b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è

subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:

1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
2. Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7.
3. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014.
- ... omissis ...

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2021 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPOSIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	270,97	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale C1	0,25%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		

Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,1%		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Ufficio affari finanziari e tributi, ai sensi dell'articolo 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.052018, n. 2 modificato dalla L.R. 08.08.2018, n. 6.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 modificato dalla L.R. 08.08.2018, n. 6.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, rilevati ed accertati dal Sindaco con l'ausilio degli Scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale.

DELIBERA

- Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2021:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMONDIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	270,97	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale C1	0,25%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie			

catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,1%		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, modificato dalla L.R. 08.08.2018, n. 6, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ravvisata l'urgenza di far decorrere gli effetti dal 1° gennaio 2021.
4. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; *ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:*
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARCHES Giuliano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott. IORIO Antonio Carlo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 25.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. IORIO Antonio Carlo)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(art. 183 L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che il presente verbale viene pubblicato all'albo telematico dal 25.03.2021 al 04.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott. IORIO Antonio Carlo

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (art. 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AFFARI FINANZIARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 183, comma 3, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.)

Deliberazione, divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 183, comma 3, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.
lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
(183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.)

Deliberazione dichiarata per l'urgenza, immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott. IORIO Antonio Carlo